2

P E L

MARCHESE D. FRANCESCO SAVERIO MANES

C O N

D. GELTRUDA MANES.

NEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

2. Cusani

D. Geltruda Manes vuol vantare un credito di ducati 12mila contro di suo zio Marchese D. Francesco Saverio Manes, ed opina, che il suo dritto nasca da un solenne istrumento celebrato nell' anno 1790. Per conoscere in quanti equivoci ella s' imbatte, altro non occorre, che fare un'analisi dell' istrumento, di cui trionfa. Perchè però possano i Magistrati adequatamente veder la controversia in tutt' i suoi aspetti, giova premettere la nozione di alcuni pochi fatti.

D. Biase Manes essendo trapassato nel 1777. scrisse il suo ultimo testamento, nel quale istituì eredi cinque suoi figli D. Prospero, D. Domenico, D. Francesco Saverio, D. Riccardo, e D. Policarpo. Avendo egli tratto vantaggio da un negoziato sostenuto per molti anni ordinò, che continuarsene dovesse il prosieguo, fino a che D. Policarpo ultimo suo figlio non giungesse all' età di anni 30., ed ancorchè il medesimo morisse prima di giungere alla età destinata. Volle finalmente, che il negoziato si sostenesse dal solo D. Francesco Saverio, della di cui probità, ed esattezza avea luminosi riscontri.

Con-

Continuò D. Francesco Saverio il negoziato, ma nel 1781. si voll' eseguire un conteggio fra'cinque fratelli. Allora fu, che con pubblico istrumento dichiararono i fratelli di essersigli esibito il bilancio del lucro fino a quel tempo ritratto; e stabilirono, che a norma della volontà paterna continuar si dovesse dal solo D. Francesco Saverio. Quì non fermaronsi i contraenti. Avendo taluno di essi particolari ragioni di crediti, e debiti scambievoli di somma certa; alla porzione di ognun di loro fu tolto, ed accresciuto quello, che era debito o credito. Quindi si convenne, che ognun de' fratelli dovesse ricevere il 3. per 100. *sul capitale* del negoziato, corrispondente alla rispettiva quota. Si convenne infine, che tutto il maggior lucro oltra il 3. per 100. rispettivo convertir si dovesse in accrescere *il capitale* del negoziato.

Andiede innanzi il negoziato a questo modo per anni otto, mentre visse D. Domenico uno de' socj. Costui nel 1789. si morì, lasciando due figli per nome D. Ferdinando, e D. Geltruda, ed il ventre pregnante, il quale diè indi alla luce anche un maschio, chiamato D. Biase. Volendos' in tal rincontro provvedere la vidua, ed i figli del defunto D. Domenico di un congruo assegnamento nella somma di annui duc. 840., si formarono le minute di quello istrumento, che D. Geltruda caratterizza per contratto di mutuo di duc. 12 mila (1). L' analisi però del contratto dimostrerà a suo luogo, che in altro non consistette, menochè nell' accrescere al 6. per 100. l'annua corrisponsione, che col contratto del 1781. si era stabilita al 3. per 100. per conto del lucro del negoziato a favore di ciascuno de' socii. Per l' interesse pupillare si adì la G.C., dove un curatore destinato all'uopo spiegò la

(1) *Fogl.* 14.

la sua approvativa istanza (1). Nel dì 28. Settembre del 1790 la G. C. interpose il decreto di espedienza, ma colla soggiunta di adirsi la Regal Camera di S. Chiara per l'assenso, che non fu mai impetrato (2). Finalmente nel dì 10. Novembre 1790. fu stipulato l'istrumento (3).

Cammin facendo la convenzione fu osservata per parte di D. Francesco Saverio, il quale degli annui duc. 840., che corrispondevano a duc. 70. al mese, pagò duc. 17. al mese alla vidua Pensabene per quarta ussoria, ed i rimanenti duc. 53. per lo mantenimento de' figli. Essendo indi trapassati i due maschi D. Ferdinando, e D. Biase, superstite la sola D. Geltruda, il pagamento fù comtinuato non più di duc. 53., ma di duc. 25. al mese (4).

Nel 1802. D. Geltruda istituì giudizio nel S. R. C. contra 'l Marchese D. Francesco Saverio per lo pagameuto de' ducati 12 mila, che credea dovuti in forza dell'istrumento del 1790., e per la reddizione de' conti dell'amministrazione tenuta da D. Francesco Saverio del negoziato istesso (5). Ma come basato avea la sua domanda sù di monca fede dell'istrumento del 1790., D. Francesco Saverio oppose la esibizione dell'intiero istrumento. Infatti fù dal Consiglier Commessario ordinata l'esibizione delle intiere copie, e che traditanto con decenza si esibissero i libri del negoziato (6).

Esibitesi le intiere copie il Commessario con altro suo decreto rimise al S. C. la provvidenza rispetto al paga-

A 2 men-

(1) *Fogl.* 18.
(2) *Fogl.* 22.
(3) *Fogl.* 4.
(4) *Fol.* 5. *e* 6.
(5) *Fogl.* 2. *a* 3.
(6) *Fogl.* 10. *a* 11.

mento de' duc. 12 mila, ed intanto s' impose a D. Francesco Saverio la esibizione de' conti dell'amministrazione tenuta della porzione spettata a D. Geltruda in forza dell' istrumento di concordia (1).

Appena esibiti i conti (2) D. Geltruda tacque per qualche tempo; e non prima del dì 18. Gennajo 1804. a sue premure dal S.C. fu ordinato, che legittimata la persona di D. Domenico Manes, e de' suoi figli, si sarebbe provveduto rispetto al pagamento de' duc. 12 mila, *non impedita intanto la continuazione della prestazione fino allora pagata a titolo di frutti in causa di alimenti* (3). Ebbe quindi per vero il S. C., che il pagamento continuarsi doveva non più di duc. 53. al mese, ma di duc. 25.

Nello stesso anno 1804 D. Geltruda sposò D. Camillo Manes suo fratello cugino. Fintanto che D. Francesco Saverio esser potette generoso verso di amendue, non si curarono di proseguire il giudizio: essendo indi cambiate le circostanze di D. Francesco Saverio, han ripigliato nel passato anno 1808 il corso dell'azione, e fan premura, che il Tribunale spieghi la provvidenza per lo pagamento degl' immaginarj duc. 12 mila.

Ciò posto, suppone D. Geltruda, che in forza del contratto del 1790. D. Francesco Saverio siasi costituito invariabil debitore di duc. 12 mila co' loro invariabili annui ducati 840., per cui chiede il pagamento di amendue le partite. Oltracciò sostiene, che sia obbligato D. Francesco Saverio di darle tutto il maggior lucro, che al di fuori degli annui ducati 840. ha potuto produrre la sua quota nel negoziato di casa, quale erede del padre.

All'

(1) *Fogl.* 24.
(2) *Fogl.* 33. *a* 81.
(3) *Fogl.* 87.

All'opposto D. Francesco Saverio è persuaso, che in forza del contratto del 1790. non è ad altro obbligato, che a render conto del negoziato, con dare a D. Geltruda l' effettiva sua quota non in danajo, ma nella specie esistente, assieme coll' effettivo lucro dalla medesima percepito.

Per conoscere chi de' due dica bene, basta appena leggere l' istrumento del 1790., e l' istanza del curatore fatta in quel rincontro con alcune note marginali, da dilucidarne maggiormente la verità.

Costituiti in presenza nostra la Signora D. Isabella Pensabene della Città di Palermo, figlia del fu Marchese D. Gioseppe Pensabene in questa Città di Napoli commorante, vidua del fu D. Domenico Manes, e madr' e tutrice assieme col Signor D. Francesco Saverio Manes del Signor D. Ferdinando Manes figlio ed erede *ab intestato* del detto fu D. Domenico, col peso di dotare D. Geltruda Manes germana sorella di detto D. Ferdinando, così dichiarati dalla G. C. della Vicaria, con decreto spedito a 31. Ottobre del passato anno 1789. in Banca di Jasio presso lo Scrivano Calabre-

 se,

se, cui &c., come pure madr' e tutrice dell' infante D. Biase Manes nato postumo, agente, ed interveniente essa Signora D. Isabella alle cose infrascritte per detti D. Ferdinando, e D. Biase, e per gli eredi, e successori di quelli da una parte.

Ed il Signor D. Francesco Saverio Manes figlio del fu D. Biase, il quale parimente age, ed interviene alle cose infrascritte per se, suoi eredi, e successori dall' altra parte.

Ave

Ave esso Signor D. Francesco Saverio asserito avanti di noi, qualmente avendo detto fu suo padre D. Biase col suo ultimo *in scriptis* chiuso, e suggellato testamento in data de' 20. Agosto 1777., che conservasi dal Regio Notaro Tommaso Campolieti della Città di Termoli, tra l' altro ordinato, che tutto il contante avrebbe lasciato nella sua eredità si avesse dovuto seguitare a negoziarsi sotto la direzione, e per mano del sudetto D. Francesco Saverio, il quale in ogni anno avesse dovuto dar conto a tutti gli altri suoi fratelli, senza potersi procedere a divisione veruna; se non quando giunto fosse all' età di anni trenta il Signor D. Policarpo Manes altro figlio dello stesso fu D. Biase, e lo stesso si fosse praticato anche nel caso, che fosse premorto detto D. Policarpo prima di giungere a detta età di anni trenta, come ciò, ed altro più chiaramente leggesi dal testamento, cui &c. (*a*), per

(a) *La prima, e sola pietra angolare, che si stabilisce del contratto in controversia, è la legge ingiunta dal comun genitore D. Biase Manes, di continuarsi il negoziato sotto la direzione del Marchese D. Saverio Manes, e di non dismettersi, se non quando il suo figlio D. Policarpo fosse giunto all' età di anni trenta. L' istrumento fu celebrato nel 17.0, e D. Policarpo non prima del 1796. pervenne all' età definita* (1). *E questo il primo sentore, che D. Francesco Saverio non andò a costituirsi debitore invariabile delli duc. dodici mila. Non è mai debito invariabile quello, che dipende da un negoziato, altrimenti sarebbe una ineguale società di negozio; e se i contraenti nella prima parte della loro assertitiva enunciarono la volontà del padre, non può dirsi, che avessero convenuto contra la volontà del genitore di sottrarre li ducati dodicimila dalle vicende del negoziato.*

(1) Fogl. . . .

per effetto del quale venuto a morte il predetto fu D. Biase tanto esso D. Francesco Saverio, che il sudetto fu D. Domenico, e li Signori D. Prospero, D. Riccardo, e D. Policarpo si spedirono a di loro beneficio il decreto di preambolo nella G. C. della Vicaria presso il fu Mastrodatti D. Gaspare Buonocore, al quale &c.

Asserisce ancora lo stesso Signor D. Francesco Saverio, che essendosi da esso lui secondo la paterna disposizione del dì 16. Maggio 1778. incominciato ad amministrare il peculio ereditario paterno, e che tuttavia sta amministrando, ne diede lucido, e chiaro conto a tutti e quattro gli altri suoi fratelli dell'amministrazione da esso lui come sopra fatta da detto dì 16. Maggio 1778. a tutto Maggio dell'anno 1780., colla distinta rubrica delli loro rispettivi *capitali*, che avevano nel negozio suddetto, e dal detto conto si osservò essere il *capitale*

(b) *Incominciano quì i contraenti a far uso della voce* capitale, *ma in senso da indicare la porzione, che ciascuno de' figli di D. Biase rappresentava sul negoziato. Dunque in senso de' contraenti* capitale *significa tutto, o parte della proprietà del negozio, il che include generi, crediti, esigenze, non mai danajo contante, o pure costituzione invariabile di debito. In conferma di ciò risovvenga l'istrumento passato nel 1780. tra tutt' i figli di D. Biase, di cui si fa quì menzione. Ivi parlandosi della porzione, che ognuno di essi rappresentava nel negoziato, e de' crediti,* e

le del sudetto fu D. Domenico a tutto Maggio 1780. in ducati quindecimila cinquecento tre, e gr. 53., come dall'istrumento dell'accettazione del conto sudetto per mano mia stipulato tra tutti e cinque li Signori fratelli di Manes in data de' 9. Marzo 1781., al quale &c. (*b*).

Asserisce finalmente esso Signor D. Francesco Saverio, ch'essendosi tirati i conti di tutto il lucro vi è stato su detti ducati quindecimila cinquecento tre, e grana 83. di porzione di *capitale* del predetto fu D. Domenico dal primo anno 1789., ascendeva il *capitale* dello stesso fu D. Domenico in detto negozio a ducati ventinovemila ottocento ottantatre, e grana 33., come all'opposto essendosi puranche tirato il conto del dare del sudetto fu D. Domenico per pagamenti fatti al medesimo, che di suo conto, ed ordine dal detto primo Giugno 1780. a tutto li 19. Settembre 1789., che finì di vi-

e debiti particolari di ciascun di loro nel negoziato istesso è sempre serbata la voce capitale. *Nè ciò è nuovo per chi è perito nel meccanismo della negoziazione, dove la voce* capitale *è consacrata alla proprietà del negoziato.*

vivere, e da tal tempo per altri pagamenti fatti da detto Signor D. Francesco Saverio ad essa Signora D. Isabella a tutto li 15. del corrente Aprile corrente anno, si è da tal conto rilevato, essersi tolto dal sudetto *capitale* di ducati ventinovemila ottocento settanta tre, e grana 80. la somma di duc. diecisettemila centocinquantacinque, e grana 89., cosicchè detrattasi tal somma resta il *capitale* del detto fu D. Domenico a tutto Maggio 1789. in ducati dodecimila settecentodiecisette, e grana 91., oltre del lucro, che da tal tempo è risultato sul detto *capitale*, giusta il bilancio faciendo da esso Signor D. Francesco Saverio (*c*).

E comecchè dall' eredità di di detto fu D. Biase Manes ne sono rimasti inesigibili molti crediti, ed altra porzione si è resa derelitta, che in tutto ascendono alla somma di circa ducati novemila, ne spetta perciò di rata su di tal parti-

(c) (d) *Si occupano fin quì i contraenti a rilevare un conteggio delle vicende del negoziato dall' epoca della morte del padre in poi, con indicarne gl' incrementi ricevuti, ed anche il decremento, detratte le quantità dovute da' debitori inesigibili.* *E quì*

tita al detto fu D. Domenico duc. mille ottocento, quali dedotti da' sudetti ducati dodicimila settecento diecisette, rimane perciò il *capitale* dello stesso fu D. Domenico a tutto detto dì 15. corrente Aprile corrente anno in ducati diecimila novecento diecisette, e grana 91., oltre del lucro, che han prodotto dal primo Giugno 1789. a tutt' oggi, ed in appresso produrranno (*d*).

Asserisce dall'altra parte essa Signora D. Isabella, che *citra præjudicium* di tutte le ragioni, che potrebbero spettare non menò ad essa, che a detti suoi figli minori sull' eredità sudetta, avendo la medesima di bisogno di un decente assegnamento, per poter nella miglior maniera mantenere così se, che per il mantenimento, ed educazione

E quì giova avvertire, che tutte le volte si parla della porzione di D. Domenico, si caratterizza col nome di capitale. *In senso de' contraenti* capitale *non era una quantità certa, ed invariabile, ma la quota spettante a D. Domenico sull' intiero negaziato, che variava da volta in volta nella quantità, a proporzione degli avvenimenti relativi all' intiero negoziato. Quindi si definisce nell'epoca del contratto per ducati* 10917. 91. *la quantità certa della quota spettante a D. Domenico sistente nel negoziato, e si lascia in dubio la quantità del lucro precapito dal* 1789. *fino a quel momento.*

(e) *Quì è ndicata la causa finale del contratto. Causa finale del contratto non fu lo scioglimento del negoziato, o lo stabilimento della invariabile quantità del debito capitale, il che neppure per sogno venne indicato da' contraenti, ma fu la fissazione di un certo assegnamento, che bastar potesse al decente* mantenimento, ed educazione *della vidua,* c

de' sudetti figli di detto fu D. Domenico, e che le venga un tale assegnamento corrisposto mese per mese, ave avuto trattato col sudetto Signor D. Francesco Saverio di lei cognato, e contutore di detti figli, ed eredi del predetto fu D. Domenico, il quale per detto mensuale assegnamento si è offerto di contribuirle annui duc. ottocentoquaranta a ragione di ducati settanta al mese, e questi pagarceli in ogni fine di mese (*e*), dovendos' intendere tali annui ducati ottocentoquaranta per interesse sul detto *capitale* ereditario del fu D. Domenico a ragione del sei per cento l'anno: perciò *citra præjudicium* delli lucri vi sono, e saranno sullo stesso *capitale*, da'quali togliendosene *ante partem* in ogni anno in fine detti annui ducati ottocentoquaranta, il dippiù di essi debba sempre unirsi al capitale spettante al sudet-

e de' tre suoi figli. A questo titolo promette nell' assertiva D. Francesco Saverio di costituirsi debitore di annui ducati 840. pagabili a rate mensuali. Infatti come potevasi sciogliere il negoziato nel 1790., se a norma della volontà di D. Biase durar dovea fino al 1796, quando D. Policarpo giugnev' all' età di anni trenta? Come sciorsi poteva il negoziato col consenso di due soli, quando i socii eran cinque?

(f) *Continuandosi l'assertiva si volle imaginar la scaturigine, dalla quale sorger potessero gli annui ducati 840. Erasi coll'istrumento del 1780 tra' cinque fratelli convenuto, che ognuno di essi ricever dovesse il tre per 100. sulla rispettiva quota del negoziato, e tutto il maggior lucro impiegarsi dovesse nell' aumentarlo. Conobbero i contraenti, che il tre per 100. non era bastevole a fare il pieno degli annui ducati 840, quanti occorrevano per lo decente mantenimento, ed educazio-*

zione della vidua, e de' tre figli. Perciò si disse, che D. Francesco Saverio prometter dovesse il pagamento al 6. per 100. degl' interessi del capitale ereditario, cioè della quota del negoziato, ma questa promessa, senza pregiudizio delli lucri, che vi sono e vi saranno sullo stesso capitale, *da' quali lucri togliersi doveano* ante partem *gli annui ducati 840., e tutto il di più unirsi al negoziato.*

Dunque per li figli di D. Domenico si volle la continuazione del negoziato: si volle, che continuar dovesse il lucro a favor loro; si volle, che il maggior lucro esser dovesse aggregato alla quota originaria destinata al negoziato. E potrà mai dirsi, che una quantità di danaro destinata a tal uso, e sottoposta a tali vicende, possa presso dell' istitore costituire un debito invariabile?

detto fu D. Domenico (*f*):

E come al presente il *capilatale* netto di detto fu D. Domenico, ch' è in ducati diecimila novecentodieciset-

(g) *Ravvisarono i contraenti, che i mezzi fin quì escogitati neppure eran bastevoli a far somministrare gli annui ducati 840. a ragion di*

te, e grana 91., non è capiente di detti annui ducati ottocento quaranta per causa d'interesse a detta ragione del sei per cento l'anno, ne aggiunge per ora esso D. Francesco Saverio allo stesso *capitale* altri ducati mille ottantadue, e grana 9. in conto del lucro ha potuto rendere il *capitale* sudetto da detto dì primo Giugno 1789. sin' oggi, e così verrebbe ad essere il capitale in ducati dodecimila, l'interesse de' quali sarebbe in annui ducati settecentoventi, e bisognandovi altri annui duc. centoventi per far il pieno de' sudetti annui ducati ottocentoquaranta, si è offerto puranche lo stesso D. Francesco Saverio di sborsarli lui *de proprio*, per ritenerseli dagli annuali lucri producendi dal *capitale* sudetto (*g*).

di ducati 70. *al mese, e così accorrere al decente mantenimento della vidua, e delli tre suoi figli. Non erasi ancora conteggiato il lucro da Giugno del* 1789. *fin'allora. Sicchè in conto di tal lucro si precapirono ducati* 1082. 9.; *che aggregaronsi alla quota di proprietà, e così si fece il pieno di ducati* 12. *mila, i di cui interessi al* 6. *per* 100. *formavano il pieno di annui ducati* 72.; *e comecchè ciò nè anche era bastevole, il Marchese D. Francesco Saverio promise sborsare del suo altri annui ducati* 120., *e precapirli dal lucro. Quindi si conosce chiaro, che tutto è relativo al* lucro, *al* negoziato, *alla* eventualità, *e che i contraenti altro non fecero, nè far potevano, menocchè confermare il contratto del* 1780. *colla sola varietà, che in luogo di corrispondere il* 3. *per* 100. *sul* capitale *della proprietà del negozio, si fosse corrisposto il capitale al* 6. *per* 100., *ed altri annui ducati* 120.

Or

Or il sostrato del contratto, chè finora si è analizzato, pare, che avesse i seguenti oggetti.

Era oggetto del contratto di non dismettere il negoziato a norma della volontà di D. Biase.

Era oggetto del contratto di assicurare alla vidua, ed a' tre figli un assegnamento per lo mantenimento, ed educazione.

Era oggetto del contratto di basare l'assegnamento sulli lucri del negoziato, dalle di cui vicende si vollero sottrarre i contraenti.

Era oggetto del contratto, che nell'atto il lucro esser dovea vario ed incerto, gli annui ducati 840. ricevessero una stabilità a favor de' pupilli.

Si scorga ora, se tutto ciò corrisponde alla dispositiva del contratto, che forma la sua sostanza.

Sicchè fatta detta assertiva, quindi è, che oggi predetto giorno esso Signor D. Francesco Saverio per convenzione avuta colla su- det-

(h) *Nella dispositiva del contratto di che si fa debitore D. Francesco Saverio Manes? Di annui ducati 840. a ragione di ducati 70. al mese. E' dov-*

detta Signora D. Isabella nel nome sudetto con giuramento avanti di noi ha promesso, e si è obbligato di dare, corrispondere, e pagare, quì in Napoli in moneta corrente alla stessa Signora D. Isabella nel nome sudetto annui ducati ottocento quaranta alla ragione di ducati settanta al mese, e questi pagarli mese

per mese (*h*) quali servir debbano così per il decente mantenimento della predetta Signora D. Isabella, che per il mantenimento, ed educazione di detti figli suoi, e del suddetto fu D. Domenico, ed anche essere per pigione della casa, come per qualunque altra spesa, e segnantemente per situare la ragazza D. Geltruda in qualche Monastero (i).

dov' è la supposta promessa del capitale di ducati 12. mila? E' tutto nuovo, che taluno risulti debitore di somma certa, senzacchè nella dispositiva del contratto si faccia parola del debito. Li ducati 12. mila in mano a D. Francesco Saverio in qualità di un debito esser potrebbero a titolo di mutuo, o di censo bollare. Qual sentore nella dispositiva del contratto si annunzia, che saper possa dell' una, o dell' altra sorta di contratto?

(i) *Ecco i nuovi più sicuri riscontri, che tutto fu idea di assegnamento temporaneo. Dopocchè la vidua ricevea li ducati 70. al mese, non avea che altro pretendere, anche per la pigione di casa, per situare D. Geltruda in un Monastero, e per ogni altra spesa, ma appena le restava il dritto qual madre, e tutrice di ricevere il maggior lucro nel negoziato. E siccome gli altri socii avean dritto di ricevere il lucro corrispondente a' ducati 10917. 91.; quant' era la* lo-

Con patto, che il presente istrumento per la consecuzione di detti ducati settanta al mese, *ut supra* promessi pagare, e di ciascuna mesata di essi si possa per la stessa Signora D. Isabella in detto nome, e sua legittima persona, ed anche per me Notaro, come presente, ed affine di liquidare etcc. (k).

E per qualsivogliano citazioni forse occorrentino farsi sopra il tenore, e liquidazion del presente istrumento etcc.

Con dichiarazione, che li sudetti annui ducati ottocento quaranta, come sopra promessi pagare alla detta ragione di ducati settanta al mese alla predetta D. Isabella, non debbano punto pregiudicare li jussi, dritti, ragioni, e lu-

loro porzione, D. Geltruda avea dritto per lo lucro corrispondente a ducati 12. mila, giacchè nella sua porzione eransi aggregati altri ducati 1082. 9. per conto del lucro dal 1789. in poi, e non conteggiato.

(k) *E dov' è nel patto esecutivo la facoltà attribuita a D Geltruda di poter astringere D. Francesco Saverio al pagamento delli duc. 12. mila? All' istrumento si concede la via esecutiva per la sola consecuzione degli annui ducati 840., ratizzati a ducati 70. al mese. Sarebbe tutto nuovo di dar forza esecutiva ad un contratto per quello, che non si è convenuto.*

(l) *Quì per la sola volta nella dispositiva si parla del capitale di ducati 12. mila, non però si enuncia come un debito di D. Francesco Saverio, ma per la porzione spettante sulli beni creditarj del comun genitore. Colle simili voci erasi nell' istrumento del 1780. chiamata da D. Domenico la sua porzione del negoziato. La figlia ere-*

lucri alli detti figli del predetto fu D. Domenico spettanti, e competenti sul sudetto *capitale ereditario di detto fu loro Padre* per ora in ducati dodecimila, con detto ducati mille ottantadue e grana 9. in conto del lucro dal primo Giugno 1789. a tutt' oggi, aggiunti alli detti ducati diecimila novecento diecisette, e grana 91. di *capitale* presente, resta di detti ducati ventinovemila ottocento settantatre, e grana 80. Bensì però da' lucri annuali sudetti di spettanza al *capitale* predetto di detto fu D. Domenico se ne debbano ante *partem* togliere li sudetti annui ducati ottocento quaranta, ed il dippiù di detto lucro accrescere, ed incorporar li debba anno per anno allo stesso sudetto capitale (*l*), per fino a che li predetti tre figli di detto fu D. Domenico saranno giunti all'età maggiore (*m*) = D.Isabella Pensabene = Francesco Saverio Manes = Sanseverino.

rede del padre non può diversificare da' sentimenti del suo autore, e se il padre ha chiamato capitale *la sua porzione sul negoziato pervenuto da D. Biase, in faccia alla figlia esser deve lo stesso il significato di questa voce. Si dichiara inoltre in questo articolo di che natura erano gli annui ducati 840.. Ad essi non si attribuisce la caratteristica di vero interesse, o annualità di un capitale, di cui fosse debitore D.Francesco Saverio, ma un' antiparte del lucro, che dovea percepirsi dal negoziato. Quindi tutto spira la continuazione di un negozio, e la dimostrazione della quantità certa, che i figli di D. Domenico andavano a rappresentare sul negozio medesimo.*

(m) *Queste ultime voci de' contraenti assicurano, che l' obbligo della corrisponsione degli annui ducati* 840. *durar doveva fintanto, che i figli giungessero alla maggior età, nella quale*

DElla G.C. della Vicaria, e presso gli atti comparisce il Dottor D. Francesco Santangelo Curatore destinato per difendere li dritti de' figli pupilli del fu D. Domenico Manes nel decreto di *expedit* domandato dalla Vidua D. Isabella Pensabene madre e tutrice de' figli pupilli relativamente ad una convenzione fatta con D. Francesco Saverio Manes, la di cui minuta esiste negli atti *fol.* 35., e dice, che in dissimpegno del suo incarico, avendo osservato gli atti, e scritture presso i medesimi presentate, hà da' medesimi rilevato quanto si dà l' onore di rassegnare alla G. C., per potersi serbare illese le ragioni delli pupilli affidati alla sua debole cura.

A 20. Agosto del 1777. D. Biase Manes della Città di Termoli col suo ultimo scritto, e chiuso testamento esibito negli atti *fol.* 12. *a* 20., istituendo eredi i cinque suoi figli D. Prospero, D. Domenico, D. Fran-

quale avean bisogno di maggiori ajuti. E se dubbio alcuno potesse anche applicarsi alle voci de' contraenti, il dubbio vien risoluto da chi ne fu il più sicuro interprete, e custode, cioè dal Curatore. Questi senza alcun equivoco manifestò, che tale assegnamento continuar debba, sino a che i pupilli saranno fatti maggiori, *siccome sarà meglio rilevato à suo luogo.*

Francesco Saverio, D. Riccardo, e D. Policarpo ordinò fra le altre cose, che il contante esistente nella sua eredità si fosse continuato a negoziare da D. Francesco Saverio, coll' obbligo di renderne annualmente i conti agli altri suoi fratelli, vietando la divisione, sino à che D. Policarpo ultimo figlio fosse giunto all' età di anni trenta, e volle, che l' istesso praticato si fosse nel caso, che D. Policarpo fosse premorto prima di giungere alla riferita età, è come meglio dal cennato testamento può ravvisarsi.

Essendo con tal disposizione passato all' altra vita D. Biase, fu essa accettata da tutti cinque i figli, ed eredi. In esecuzione della medesima D. Francesco Saverio dal giorno 16. Maggio 1778. diè principio all' amministrazione del peculio ereditario, e nel dì 9. Maggio del 1781. fu stipulato istrumento tra essi cinque fratelli, col quale si diè il conto generale dell' ammini-

nistrazione da D. Francesco Saverio tenuta dal dì 16. Maggio 1778. sino a tutto Maggio 1780., fissansandosi lo stato dell'asse creditario coll'inventario, che di comune consenso si fece dopo la morte del comune Padre *fol.* 29. *ad* 34.

Il *capitale* in quell'epoca del fu D. Domenico secondo i conti, che si fecero, ascese a ducati quindicimila cinquecento tre, e grana 83., e questi tanto in forza della disposizione del comune padre, quanto in forza della cennata convenzione de' 9. Marzo 1781. restarono in potere, e nell'amministrazione di esso D. Francesco Saverio.

Dal bilancio estratto da' libri della ragion cantante *Menes* esibita al *fol.* 21. *a t.* *a* 28. appare, che fissandosi per base del capitale di D. Domenico a tutto Marzo 1783. i pretesi ducati 15503. 83., aggregandosi annualmente al medesimo l'utile, che dal negoziato ne risultava, l'avere del medesimo era asceso

so a ducati 29823. 80.. Dal primo Giugno del 1780, sino a 19. Novembre del 1789. furono da tale somma fatti varj pagamenti all'enunciato D. Domenico per suo mantenimento, e della sua famiglia, e varie spese furono fatte nell' infermità, e nelli funerali, e dopo la morte dello stesso accaduta nella fine del mese di Settembre del 1789., che chiaramente appariscono ne' bilanci esibiti in processo *fol.* 21. *a* 22. *a t.*, che in *unum* facevano la somma di ducati 17155. 89., che detratti da' ducati 29873. 80. resta il capitale netto degli eredi di esso fu D. Domenico per tutto il dì 15. Aprile del 1790. in ducati 12717. 91.

Neppure però a questo tipo il *capitale* sudetto è asceso. L'asse ereditario del fù D. Biase Manes era composto di danaro contante, crediti, ed esigenze, e di tutto se ne fe inventario dopo la di lui morte. Varie partite sono rimaste inesigibili, e non pochi debitori

tori sono decotti. Si è fatto il calcolo di tutte le partite non esatte, e si è trovato essere asceso alla somma di ducati novemila, che ripartiti fra' cinque coeredi ne spetta di rata al fu D. Domenico ducati 1800., che detratti da' ducati 12717. 21., viene a rimanere il capitale del medesimo a ducati 10919. 71.

In questo stato di cose riflettendosi, che la Vidua di esso D. Domenico madre, e tutrice de' suoi figli D. Geltruda di anni otto, di D. Ferdinando di anni sette, e di D. Biase nato postumo, aveva bisogno di un onesto mantenimento, conveniente alla distinta sua condizione per lei, e per i suoi figli, si è fatta la seguente convenzione con D. Francesco Saverio Manes cognato, e zio respective, e contutore dichiarato dalla G. C. de' suoi figli pupilli (a).

Si è pensato in primo luogo di mantenere illeso il cennato capitale di ducati 10917.

(a) *A tutte le idee, che somministra l' istrumento di controversia, corrisponde esattamente lo sviluppo, che ne fa il Curatore colla sua istanza, per la impartizione dell'* expedit. *Fissa il Curatore, che la base della convenzione era di provvedere la vidua di un onesto mantenimento conveniente a lei, ed a' suoi figli.*

(b) *Qui dice il Curatore, che si era opinato di lasciare il capitale in mano a D. Francesco* Sa-

10917. 00. ereditario del detto fu D. Domenico, e di stabilire il congruo assegnamento pel mantenimento della Vidua, e de' pupilli co' frutti del detto capitale, facendolo restare tuttavia presso il prelodato D. Francesco Saverio, il quale alle doti del cuore, e dell'amore verso i pupilli suoi nipoti unisce quella di una somma abilità, ed espertezza nella negoziazione, inguisacchè con molta probalità lice sperare piuttosto aumento, che minorazione del medesimo (*b*).

Si è poi stabilito, che da' frutti del capitale accennato si pagassero alla Vidua, ed alli di lei figli annui ducati 840. mensualmente alla ragione di ducati settanta il mese, e tra questi andar compresa non sola la spesa per lo suo mantenimento, ma quella ancora conducente all' educazione de' pupilli, col peso a tempo proprio di situare la ragazza in un monastero, ed i figliuoli in un Collegio.

Era-

Saverio, dalla di cui abilità, ed espertezza nella negoziazione se ne sperava piuttosto aumento, che minorazione, *e tuttociò significa un debito invariabile? Se a lettere tonse si dichiara, che il capitale continuava ad essere nella negoziazione presso D. Francesco Saverio, e che nel medesimo si sperava piuttosto aumento, che minorazione, dov' è la divisa di un debito costituito invariabilmente?*

E tale assegnamento continuare fino a che i pupilli saranno fatti maggiori (c). E come si è avuto in mira di assegnare al cennato capitale l'interesse annuo del sei per cento, ed i ducati 840. annui si pagano, richiedono un capitale maggiore, così esso D. Francesco trasportato da amore verso i riferiti suoi nipoti ha aggiunto del suo al detto Capitale altri ducati 1082. 09, per lo che lo ha ridotto a ducati dodecimila, e come questi considerandosi il fruttato al sei per cento avrebbero partorito l'interesse di ducati settecento venti, così per i mancanti ducati centoventi compimento de' ducati ottocentoquaranta si è offerto di sborsarli di suo proprio danaro, per ritenersi tanto li primi ducati 1082., quanto gli annui ducati centoventi, che pagi dippiù di quei frutti, che dalla morte del fu D. Domenico ha dato sin'ora, e che annualmente più del sei per cento darà il cennato ca-

(c) *Dunque la continuazione dell' assegnamento durava, finchè i pupilli divenissero maggiori. Risulta da ciò, che non solo non abbian dritto i figli di D. Domenico per ripetere il capitolo di duc. 12000. da D. Francesco Saverio, ma fatti maggiori i pupilli cessa il lor dritto per ricevere l' assegnamento: resterà soltanto ad essi il dritto di ricevere il conto del negoziato, ed astringer D Francesco Saverio a pagarli la quota di lucro, e di proprietà nel negoziato medesimo.*

Or questa posizione è la stessa, che inviolabilmente si è eseguita in progresso: D Francesco Saverio non ha continuato invariabilmente il pagamento di ducati 70. al mese, ma siccome è mancato taluno de' suoi nipoti, così ha minorato la corrisponsione. Se tutto era relativo a formare il pieno per lo mantenimento della famiglia, che nel tempo del contratto si componeva di quattro individui, appena, che si minorava, o cessava la causa, si è minorato ed è cessato l' effetto.

capitale di ducati dodecimila.

Dopo tutto quello, che si è fatto presente alla G. C., poco resta al Comparente di dire relativamente all' incarico alla sua debolezza affidato. In qualunque aspetto la convenzione cennata si riguarda, non può considerarsi, che vantaggiosissima a' pupilli. Infatti non è picciola cosa l'essersi trovata una persona facoltosa, piena di onestà, ed abilità nella negoziazione, che si è incaricata di continuare, ed amministrare il danaro contante ereditario del fù D. Domenico, e lungi di diminuirlo, accrescerne il quantitativo in altri ducati 1082., per ritenersili da' frutti fin' ora decorsi, o dall' annuo fruttato, che più del sei per cento avrebbe dato l'intiero capitale di duc. dodecimila (*d*). Se poi si riguarda l'ann. assegnamento in duc. 840., è vero, che a prima vista sembra un poco eccessivo, ma se si riflette, che il capitale ereditario del fu D. Domenico

(d) *Dunque il danaro ereditario, cioè il* capitale ereditario di D. Domenico, *restava presso D. Francesco Saverio non come un debito invariabile, ma come parte del negoziato. Si vuole di*

nico viene quasi a dare tal rendita, considerandosi il frutto alla ragione del sei per cento, e sperandosi tal fruttato maggiore mercè l' abilità, e diligenza di chi l'amministra, e se si rifletta ancora alla distinta condizione della Vidua del fu D. Domenico, de' pupilli, e della stessa famiglia Manes, non si può fare a meno di dire, che per l'onesto mantenimento della vidua sudetta, e pel mantenimento, ed educazione de' cennati figli pupilli non poteva accordarsi meno di essa somma (c).

Non deve però tacere il Comparente, che nel dare il suo consenso per il decreto di *expedit* domandato sulla cennata convenzione si abbia presente, quanto ha l'onore di rassegnare alla G. C.

Primo. Si è riflettuto, che nell' eredità del fu D. Biase si sono trovati duc. novemila di partite inesigibili, che divisi fra' cinque fratelli la porzione del fu D. Domenico è stata di ducati 1800., e quella si è de-

di ciò più chiara la continuazione del negoziato per parte de pupilli? E se il danaro de' pupilli continuava nel negoziato, come si combaciano tra loro negoziato, e capitale invariabile?

(c) *Facciasi quì altra veemente osservazione. A senso di D. Geltruda il contratto importava la restituzione di un debito certo del capitale di ducati* 12. *mila co' loro interessi al* 6. *per* 100., *ed oltracciò altri ducati* 120. *Or per un contratto di tal natura non sarebbe stato bisognevole il decreto di expedienza. Un capitale incerto, qual' era quello del negoziato, convertito a capitale certo sottoposto agl' interessi alla*

falcata dal capitale ereditario del medesimo. Nel caso, che tutti, o parte di essi duc. novemila si esigessero, debbasi darne la rata a' cennati figli del fu D. Domenico, ed aggregarsi al lor capitale.

Secondo. Conviene, che annualmente D. Francesco Saverio Manes dia i conti dell'amministrazione de' sudetti ducati dodicimila di capitale, e detratti dal fruttato di essi gli annui duc. ottocentoquaranta per il mantenimento della vidua, e de' pupilli, e coverto, che si sarà esso D. Francesco Saverio del danaro, che ha posto del suo, per ridurre il capitale a tal somma, il dippiù del fruttato debba accrescersi tuttavia al capitale per maggior vantaggio de' pupilli.

Terzo. Nel caso, che D. Francesco Saverio Manes volesse restituire il capitale sudetto, o per qualunque altro accidente venir si dovesse alla restituzione, allora dovesse depositarsi, per

alla ragione del 7. per 100 in epoca, in cui gl' interessi correvano al 3. e 4. per 100., era il più bello impiego per li pupilli; nè bisogno avea di decreto d' expedit. *Quì però il Curatore fa capire la ragione, per cui si dovea impetrare l'* expedit. *Era esorbitante, che per conto de' lucri del negoziato si dasse a' pupilli il 7. per 100., il che poteva importare un giorno, che anche il fondo del negoziato, o sia il capitale ereditario venisse a diminuirsi; per cui il Curatore sull'appoggio de' bisogni del pupillo ragiona la sua espedienza, ed il suo consenso,*

(f) *Il Curatore richiese la condizione d'impiegarsi in compra il capitale,* se D. Francesco Saverio farne volesse la restituzione. *Dunque la restituzione fu rimessa ad arbitrio di D. Saverio. Sarebb-*

per impiegars' in compra sicura intesa la G. C. per la sicurezza de' pupilli, e col fruttato solamente di esso capitale farsi l' assegnamento mensuale per il mantenimento della vidua, e de' pupilli, senza mai intaccare il capitale (*f*).

Quarto. Che se in qualche anno il cennato capitale non dà la rendita degli annui ducati 840., in tal caso debbansi pagare ad essa vidua e pupilli le sole quantità ricavate dal detto capitale non ostante, che fossero minori de' cennati ducati 840. (*g*), e se si trovassero pagati prima di vedersi il fruttato sudetto, debba in tal caso D. Francece-

rebbe tutto nuovo, che da un atto facoltativo indursi volesse un atto coattivo. Rimessa la restituzione all'arbitrio di D. Francesco Saverio significa per l'appunto lo scioglimento del negoziato, e della società, che secondo la volontà di D. Biase riposar doveva nella sua fiducia. Si rifletta di più, che il Curatore avvertì di non intaccarsi il capitale, ma quando da D. Francesco Saverio si restituiva, e s' impiegava, che era il caso, in cui diveniva capitale invariabile, non già quando era presso D. Francesco Saverio, come parte del negoziato.

(*g*) *Dica per poco D. Geltruda, come sarebbe questa particella conciliabile col suo sistema. Se il capitale dasse di meno degli annui ducati 840., tanto di meno pagar doveva D. Francesco Saverio. Dunque gli annui duc. 840. erano anche essi parte del negoziato, e non un debito invariabile. Se era variabile il fruttato, esser doveva anche variabile la proprietà, al-*

cesco Saverio ritenersi nell' anno seguente anche da' frutti quel dippiù, che della rendita ha pagato, e ciò affinchè mai si tocchi il capitale.

Quinto. Che essa vidua sia obbligata a rendere conto di tutti li mobili, argenti, gioje, ed oro rimasti nell' eredità di D. Domenico a sudetti pupilli, subitocchè saranno fatti maggiori, giusta l' inventario giuridico sistente negli atti *fol.* 55. *ad* 61.

Sesto. Che da essi annui duc. 840. debba anche equipaggiare de' mobili, e di ogni altro, che potrà occorrere alli pupilli sudetti, e quando accaderà il caso, che la figliuola si porrà in Monastero, ed i figliuoli nel Collegio.

Settimo. Finalmente essendosi assegnati alla vidua del fu D. Domenico annui duc. 840., coll' obbligo di pensare al mantenimento suo, e de' pupilli, ed alla educazione de' medesimi, dovendosi a tempo proprio mettere la ragazza in un Monastero, *altrimenti ammettersi dovrebbe in una società lo sconcio non mai permesso, volgarmente detto* a capo salva.

nastero, ed i figli in un Collegio per educazione corrispondente alla loro condizione, in tal caso debbasi dall' annuale assegnamento di duc. 840. fare quattro parti, una delle quali debba cedere in beneficio della vidua per di lei mantenimento, e l'altre tre in beneficio de' figli per la rispettiva educazione in Monastero, e Collegio, e quello, che vi sopravvanza dalle porzioni de' figli dedotte tutte le spese del Monastero, e Collegio rispettivo, aggregarsi tuttavia al capitale per maggior vantaggio de' medesimi: e sottomettendo sempre tali suoi debolissimi sentimenti a' più alti lumi della G. C, così per ora dice, e fa istanza *salvis* = Ec. Il Dottor Francesco Santangelo Curatore fa istanza come sopra.

Conchiusione.

QUesti sono i dritti , che rappresenta D. Geltruda Manes. I suoi dritti non dipendono da fatti annosi , e vetusti , ma dalla nitida intelligenza di un contratto, di cui ella si studia adombrare il vero . Obbligo di pagar ducati 12. mila D.Francesco Saverio Manes non contrasse mai. Obbligo di corrisponderle annui ducati 840. fu temperaneo , giacchè formar doveano parte del lucro del negoziato. Finito il tempo della prestazione degli annui ducati 840., D.Francesco Saverio non è ad altro tenuto, che a dare i conti del negoziato , come ha già adempito . Tutto l'avvanzo, che può risultare dalla visura de' conti, radica in lei una ragione di credito , ma per la sua quota . La ragion di credito non sarà per lei un dritto di esserne pagata a contanti , ma di prender la sua porzione su tutto quello , che forma il capitale del negoziato, cioè sulli crediti, sull'esigenze, sulli generi, e su tutt'altro di simil natura. Che se di questa verità non saprà ella di buon garbo persuadersi , l'autorità del Magistrato giusta ed indifferente glielo saprà imporre.

Napoli il dì 14. Marzo del 1809.

GENNARO BUONANNO